**«Sono questi quasi i depositi della comune pietà» (Tertulliano). La monetuzza della vedova, la trasparenza della Chiesa**

*Mons. Giuseppe Baturi*

Relazione al Convegno: *La logica del dono genera condivisione*. Convegno Nazionale degli Incaricati Diocesani del Sovvenire. Assisi 14-16 aprile 2015.

1. Sequela Christi *e beni* *temporali*

Le nozze di Francesco d’Assisi con Madonna Povertà ci persuadono che la libertà dai beni materiali è forma concreta della *sequela Christi*, cammino di *perfetta letizia*. «Nell’ipotesi che vi chiedessimo qualcosa, cercheremmo il vostro fruttato, cioè non i vostri beni materiali ma la [pratica della] vostra giustizia»: così Sant’Agostino precisava lo scopo ultimo del sovvenire alle esigenze della Chiesa. Quale può essere il fruttato del dono se non la gioia? «Si è più *beati* nel dare che nel ricevere» (At 20,35); «quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai *beato* perché non hanno da ricambiare» (Lc 14,13-14). Nella visuale di Gesù, donare è anche un’azione vantaggiosa per se stessi perché Dio la ricompensa con la beatitudine, la gioia piena.

Fin dall’avvento del cristianesimo, la libertà dai beni materiali si è espressa secondo diversi modelli. Ne indico sei.

**Il primo modello**, radicale e profetico, è quello proposto dal Signore stesso al giovane ricco: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!» (Mt 19,21). Non si tratta di aiutare i poveri, ma di divenire poveri per seguire Cristo, come il martire, nella imitazione più perfetta. È la via scelta da Pietro: «noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». E Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,28). **La perfezione della sequela consiste nella scelta della povertà volontaria**, nel lasciare campi e case, al pari di padre e madre, per il nome di Gesù. Come Antonio nel deserto dell’Africa e Francesco nel cuore dell’Italia.

**La seconda forma di distacco dai beni, sempre radicale, è la condivisione totale dei beni**, secondo l’icona degli Atti degli Apostoli: «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. […] Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno» (At 4,32-35). Questa comunione dei beni, che si è prolungata nella vita della Chiesa soprattutto nell’esperienza monastica, è in funzione del mutuo sostegno, poiché i beni non vengono redistribuiti in modo uguale ma in base al bisogno di ciascuno. Il superamento del dominio privato realizza un’esperienza di pace: «Il “mio” e il “tuo”, queste fredde parole che introducono nel mondo infinite guerre, erano state eliminate da quella santa chiesa ed essi abitavano in terra come angeli in cielo. I poveri non invidiavano i ricchi perché non c’erano poveri, essendo tutte le cose comuni» (Giovanni Crisostomo).

**Un altro modo di esprimere la libertà dai beni è l’ospitalità**. La Scrittura attesta che la Chiesa nascente si raduna nelle case dei credenti (1Cor 16,19; Fm 2). Paolo stesso si sposta nei suoi viaggi utilizzando una rete di accoglienza familiare (At 16,15; 18,2-3). Mettere a disposizione il bene della propria casa per le esigenze della Chiesa e del suo clero itinerante diviene presto un precetto: «Chiunque venga nel nome del Signore sia accolto. […] Se colui che viene è in viaggio ed è di passaggio, aiutatelo per quanto vi è possibile» (*Didachè*).

**Vorrei adesso fare cenno a un quarto modo di vivere il rapporto con i beni come sequela del Signore: il lavoro**. Una delle grandi motivazioni cristiane del lavoro consiste infatti nel procurarsi ciò che può essere donato agli altri. Agli efesini Paolo scrive: «Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno» (Ef 4,28). I cristiani devono lavorare non solo per non essere di peso agli altri, ma anche per aiutare chi non ha il necessario per vivere. Ma è soprattutto nel discorso a Mileto, una sorta di testamento pastorale, che San Paolo spiega il suo pensiero: «Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati nel dare che nel ricevere!”» (At 20,35). Come Paolo ha lavorato per provvedere alle necessità proprie e dei propri compagni, così gli anziani (i presbiteri) di Efeso devono lavorare per se stessi e per i deboli. **Finanche il lavoro realizza il grande comandamento della carità**, «e anche qui il comando è avvalorato dall’esempio: a quei che l’ascoltano Paolo tende le sue grosse mani callose» (J. Dupont). Sarà poi la grande tradizione monastica a riprendere e rilanciare questo insegnamento di carità e di condivisione, mettendo in rapporto, come in Basilio di Cesarea, il discorso di Mileto con la grande drammatica parabola del giudizio finale: «Domanda: Per quale scopo e con quale disposizione bisogna lavorare? Risposta: Bisogna certamente sapere che chi lavora non deve lavorare per provvedere con il lavoro ai propri bisogni, ma per adempiere il comandamento del Signore, che ha detto: *Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare*».

**Veniamo adesso ai due modi che più ci interessano: l’elemosina e la colletta.**

Per l’elemosina basti rileggere l’invito del Signore: «mentre tu fai l’elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,3-4). **Il Padre vede il cuore di chi pratica l’elemosina e lo ricompensa**. A proposito del beneficiario dell’elemosina, la prima cristianità raccomanda di donare a tutti gli indigenti che domandano: «Da’ a chiunque ti chiede» (Lc 6,30). Il *Pastore* di Erma ripete: «non esitare, a chi dare o a chi non dare. Dai a tutti: poiché Dio vuole che a tutti sia dato dai propri doni». In alcuni antichi scritti cristiani, però, si trasmette una citazione sapienziale attribuita al Signore: «Sudi la tua elemosina nelle tue mani, finché tu non sappia a chi dai» (*Didachè*). La sentenza verosimilmente risale a una traduzione greca di Sir 12,1 che afferma: «Se fai il bene, sappi a chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici». Cosa insegna la massima? Per Sant’Agostino è necessario andare in cerca della persona giusta a cui offrire il dono: «C’è il povero che viene in cerca di te e c’è il povero che tu stesso devi cercare». È una ricerca paziente: «Il mendico cerca te e tu devi cercare il giusto. […] Ed anche se dopo lunghe ricerche non riesci a trovarlo, continua sempre a cercare: lo troverai». In fondo, si tratta dell’ideale medievale della *discretio* che insegna, quando vi sia abbondanza di beni da distribuire, a non negare a nessuno l’elemosina ma anche a operare una scelta quando sia inevitabile selezionare le persone da beneficiare. **La raccomandazione è semplice: usa il giusto discernimento perché il tuo dono sia veramente utile**.

**Eccoci, infine, a parlare della colletta**, il cui esempio più significativo rimane quella organizzata da san Paolo a favore dei santi di Gerusalemme (2Cor 9,1-15; Rm 15,25-27):

«per le sue motivazioni e per lo scopo finale, essa è il mezzo e quasi il sacramento o sigillo dell’unità dei cristiani provenienti dal paganesimo coi fedeli originati dal giudaismo, ovvero dell’ampia periferia col centro gerosolimitano; per la sua realizzazione, è, da parte dei pagano-cristiani, non solo un modo di far parte dei propri beni materiali a quelli che hanno dato loro il tesoro della fede (Gal 6,6), ma anche una sorta di sacrificio in cui si consuma quell’offerta di tutta la vita nella quale si esercita il regale sacerdozio dei fedeli» (J. Congar).

**In fondo ogni colletta è, nella Chiesa, una sorta di celebrazione dell’offerta della vita, sigillo dell’unità dei credenti, comunicazione di beni ai bisognosi**.

A volte la colletta è organizzata a favore di una cassa comune. La vedova depone i suoi due spiccioli nel tesoro del tempio (Lc 21,2). Siamo così al titolo di questo intervento, che contiene una citazione dell’Apologetico di Tertulliano. L’apologista, descrivendo i raduni di preghiera delle comunità cristiane della fine del secondo secolo, precisa che

«se anche è tra noi una specie di cassa comune, essa non è costituita da largizioni onorarie, quale prezzo di una religione posta in vendita. Ognuno vi apporta, quando voglia e se possa, il suo modesto contributo mensile: e ognuno offre spontaneamente, nessuno è costretto al versamento. Sono questi quasi i depositi della comune pietà. Non vi si attinge denaro per banchetti, bevute o inutili bagordi, ma per dare cibo e sepoltura ai bisognosi, per soccorrere fanciulli e fanciulle privi di sostentamento e di genitori, ed anche servi sfiniti dall’età e naufraghi. Inoltre, questa nostra comunità soccorre quanti, in nome della religione da essi professata, sono condannati alle miniere, o deportati nelle isole o relegati nelle carceri».

Il racconto è una straordinaria testimonianza della carità organizzata dalle comunità africane in connessione con i raduni liturgici. I fedeli sono invitati non solo a donare direttamente ai poveri ma anche a versare liberamente («ognuno offre spontaneamente, nessuno è costretto al versamento») il proprio dono nella cassa della Chiesa («deposito della comune pietà») che poi distribuirà tutto a vantaggio dei poveri, dei bisognosi e dei fratelli perseguitati a causa della fede. In tal modo, la carità individuale dei fedeli è convogliata ad esprimere l’azione sociale dell’intera comunità. **Nel contesto della liturgia, d’altra parte, il dono del singolo, inserendosi nell’offerta che la Chiesa offre a Dio, acquista una dimensione comunitaria**. Mentre nelle civiltà greca e romana i servizi pubblici dipendevano dalla figura del “benefattore”, la cui azione sociale si basava su fondi privati o sulla cassetta personale del sovrano, nel cristianesimo la carità individuale, espressione del rapporto personale con Dio, si integra nell’atto religioso comunitario e contribuisce a costituire il *munus* della comunità intera a servizio della collettività. **Non si tratta naturalmente di contrapporre l’impegno individuale alla organizzazione comunitaria, ma di costituire ed esprimere l’azione della Chiesa come un vero *munus*, una efficace e credibile *diakonia*, a favore delle persone bisognose.**

*2. Saper rendere conto*

**La carità della Chiesa si esprime quindi sia nel generoso impegno personale del fedele sia nelle forme istituzionali della comunità.** La connessione tra la dimensione comunitaria della carità e l’organizzazione istituzionale è stata posta in evidenza da Papa Benedetto XVI, per il quale la Chiesa è chiamata all’esercizio della *diakonia* della carità anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; «per questo c’è bisogno anche di un’organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato, organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali» (*Intima Ecclesiae natura*). La carità della Chiesa ha bisogno di espressioni organizzative e istituzionali, capaci di ordinare e, in qualche modo, trasformare la generosità dei singoli in un servizio comunitario. Così è, ad esempio, l’attuale sistema del sostegno economico alla Chiesa Cattolica in Italia.

La Chiesa, che riceve il dono dei singoli per trasformarlo in un «servizio comunitario ordinato», deve trattarlo con la fedeltà e la prudenza di un buon amministratore (cf. Lc 12,35-42). E un amministratore fedele deve saper rendere conto. A chi? Anzitutto a Dio, e con estrema esattezza.

«Il Signore ha associato la pigrizia alla malvagità, dicendo: *Servo malvagio e pigro* (Mt 25,26). […] Dobbiamo quindi temere che anche a noi venga rivolto questo rimprovero nel giorno del giudizio, quando colui che ci ha dato la forza di lavorare ci richiederà le opere corrispondenti a tale dono. Per questo il Signore dice: *A chi è stato affidato molto, sarà richiesto di più* (Lc 12,48)» (Basilio di Cesarea).

**Ecco i due pesi da mettere nei piatti della bilancia: da una parte il dono e dall’altra le opere. Il giudizio riguarda proprio la corrispondenza tra il dono ricevuto e le opere compiute**.

**Il dovere della trasparenza si innesta in questo generale dovere di rendere conto, fondamento della affidabilità e credibilità della Chiesa**.

Capita di leggere espressioni sempre più impegnative sul valore della trasparenza. La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha recentemente affermato che «la trasparenza è fondamentale per l’efficienza e l’efficacia della missione» (Linee orientative per la gestione dei beni *negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 2 agosto 2014, n. 1.2). In occasione del Convegno degli Incaricati Diocesani per il Sovvenire del febbraio 2011, il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della CEI, affermava che «la trasparenza […] è - e deve rimanere - condizione imprescindibile e necessaria per il nostro percorso di Chiesa». Infatti:

«la trasparenza dell’operare è saldamente legata alla fedeltà della Chiesa alla sua natura e alla sua identità, alla vocazione ricevuta e alla missione evangelizzatrice. Non si tratta semplicemente di una pulizia esteriore che deve obbedire a determinate norme. La trasparenza vera nasce da una fedeltà alla propria vocazione e alla propria missione, altrimenti può rischiare di essere ridotta semplicemente a metodologia di azione, a volte appesantita dalla burocrazia».

**La trasparenza è espressione dell’identità di comunione, di testimonianza e di missione della Chiesa.**

Ma di che si tratta? Spesso si fa fatica a individuare il contenuto minimo essenziale della trasparenza, pure divenuta quasi uno dei «miti socio-politici del nostro tempo» (G. Quadri). Non si può negare, infatti, che il principio della trasparenza sia spesso usato in modo atecnico, senza una precisa caratterizzazione, buono per ogni evenienza. Talvolta sembra confermarsi l’impressione che la trasparenza sia menzionata come «una metafora priva di consistenza giuridica» (D. Di Rago).

Talvolta la trasparenza è confusa con altri principi normativi. Nelle costituzioni sinodali di una diocesi italiana è, ad esempio, scritto che l’azione delle persone e degli organismi che hanno il compito di amministrare i beni ecclesiali deve essere ispirata, tra gli altri, dal criterio di trasparenza, così descritto: «osservare le leggi canoniche, universali e particolari, le leggi civili e la volontà dei donatori». Come è evidente, **si confonde la trasparenza con il principio di legalità, per il quale l’amministrazione va fatta «a norma del diritto», e che costituisce un preciso obbligo di coloro che hanno parte nell’amministrazione** (can. 1282). Anche il principio del rispetto della volontà del donatore è formalizzato in diversi canoni (cann. 1267 § 1 e 1300).

Se il principio della trasparenza non avesse una portata ulteriore rispetto a quelli già codificati nel nostro ordinamento, esso non potrebbe costituire un autonomo e preciso parametro di valutazione della gestione economica e sarebbe comunque destinato soccombere nell’eventuale bilanciamento con altri principi.

**Forse incide la difficoltà di ragionare non di norme da applicare ma di principi cui tendere, di fini da realizzare. Quello della trasparenza è, appunto, un principio, ovvero un bene, un valore da perseguire nell’interpretazione e applicazione del diritto.**

Di che si tratta, allora? Nella circostanza citata, il Cardinale Bagnasco descriveva così il principio: «Quando si parla di trasparenza, non si intende tanto sottolineare l’onestà e la correttezza, che all’interno della Chiesa si devono dare per scontate, ma pure una gestione lineare e da tutti verificabile dei beni». Si tratta, in concreto, di permettere a chiunque vi abbia interesse di conoscere la situazione economica e i conti delle nostre diocesi, parrocchie e tutte le realtà ecclesiali.

Una metafora può aiutarci a comprendere ed è quella famosa della «casa di vetro», utilizzata già all’inizio del secolo scorso da Filippo Turati per indicare come debba essere la pubblica amministrazione: una casa, appunto, nella quale ciò che accade è sempre e costantemente visibile dall’esterno. Si tratta forse di una metafora eccessiva, perché nessuna casa, nessuna amministrazione, è o può essere totalmente visibile dall’esterno e forse nessuna è o può essere totalmente opaca. Occorre saper comporre l’esigenza di visibilità dell’azione amministrativa con tutte le altre legittime esigenze e trovare un punto di equilibrio soddisfacente.

L’affermarsi del principio di trasparenza, inteso come visibilità e conoscibilità degli atti e delle procedure di chi esercita un potere è spesso collegato alla rivoluzione francese e alla *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* del 1789.

La Chiesa può vantare una storia molto antica e solidi argomenti. Il can. 24 del Concilio di Antiochia del 341 prescrive che «i presbiteri e i diaconi che circondano il vescovo devono avere una chiara conoscenza dei beni che appartengono alla Chiesa, così che costoro sappiano e non ignorino quali siano le proprietà della Chiesa, così che non spariscano, affinché se il vescovo muore, essendo conosciuti i beni della Chiesa, niente si disperda né sia sprecato, né i beni del vescovo subiscano danno con la scusa di appartenere ai beni della Chiesa». Come è chiaro, la necessità della conoscenza è in funzione della conservazione dei beni pervenuti alla Chiesa dalla carità dei fedeli. In alcuni casi l’esigenza di trasparenza giunge a richiedere la conoscenza anche del patrimonio del vescovo: «I beni materiali che il vescovo possiede, qualora ne abbia, siano chiaramente conosciuti come anche quelli appartenenti alla Chiesa del Signore» (*Canoni Apostolici*, can. 40). La conoscenza dei beni è chiaramente finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ecclesiastico attraverso una rigida distinzione tra questo e quello personale del vescovo. In tal modo, quanti sono in possesso di queste informazioni, sono anche in grado di esercitare un controllo sull’operato del vescovo e, se necessario, di denunciarlo presso il sinodo. Lo scopo di questa forma di conoscenza diffusa è quello di prevenire fenomeni di malgoverno per garantire la destinazione dei beni ai fini di culto, di pastorale e di carità della Chiesa.

Quasi millecinquecento anni dopo, nel 1832, in *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, è Antonio Rosmini a insegnare con parole chiare che non conviene affatto che l’amministrazione dei beni della Chiesa «resti sotto il moggio nascosta, anzi egli è più che mai desiderabile che risplenda siccome ardente face sul candelliere». La Chiesa avrebbe un «incredibile giovamento» se «si pubblicasse di poi un annuale rendiconto, sicché apparisse a tutto il mondo il ricevuto e lo speso in quegli usi [dei beni temporali] con una estrema chiarezza, sicché l’opinione de’ fedeli di Dio potesse apporre una sanzione di pubblica stima o di biasimo all’impiego di tali rendite, e così ne sarebbero anco i governi informati, senza bisogno di altro». In questo modo, infatti, da una parte, la Chiesa «concilierebbe a lei gli animi de’ fedeli» e, d’altra parte, «le debolezza de’ suoi ministri sostenuta dal giudizio pubblico si terrebbe lontana dal cedere all’umana tentazione». Infine, la «felice necessità di dar conto di sé al pubblico de’ fedeli, anzi alla società degli uomini, risveglierebbe le coscienze di molti, sonnacchiose per mancamento di stimoli sufficienti, e farebbe sentire il bisogno che i posti ecclesiasti non fossero occupati se non da valentuomini forniti di una perfetta e patente rettitudine, e d’una vera pietà» (n. 162).

3. *Le due dimensioni della trasparenza*

**La *trasparenza* può esser detta *verticale* se riguarda una struttura amministrativa gerarchicamente ordinata, in modo che l’autorità superiore sia sempre in grado di poter conoscere l’attività dei sottoposti**. Sono numerose le norme di diritto canonico che formalizzano la dimensione verticale della trasparenza. I monasterisui iuris affidati alla vigilanza del vescovo diocesano devono presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all’Ordinario del luogo, il quale ha inoltre il diritto di conoscere la conduzione degli affari economici di una casa religiosa di diritto diocesano (can. 637); le associazioni pubbliche di fedeli ogni anno devono rendere conto dell’amministrazione all’autorità che li ha legittimamente eretti (can. 319); gli amministratori di beni ecclesiastici, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all’Ordinario del luogo (can. 1287 § 1), di conservare in curia una copia dell’inventario dettagliato dei beni, con la loro descrizione e la stima (can. 1283, n. 3) e di depositare sempre in curia i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell’istituto circa i beni (can. 1284 § 3, n. 9); recentemente il motu proprio *Intima Ecclesiae natura* ha esteso agli organismi di carità l’obbligo di presentare il rendiconto annuale all’Ordinario, per consentirgli l’esercizio del suo dovere di vigilanza (art. 10 § 5). Vi è infine il can. 1273, per il quale il Romano Pontefice, in forza del suo primato di governo, è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici. Egli, quindi, in forza di una potestà suprema, piena, immediata e universale (can. 331), è sempre in grado di verificare l’amministrazione dei beni di qualunque realtà ecclesiale.

Senza dubbio la via normale per rendere effettiva questa trasparenza è la predisposizione «accurata e fedele» del rendiconto, la cui redazione, tra l’altro, «è la prova più evidente di un’amministrazione […] corretta e ordinata» (*Istruzione in materia amministrativa*, n. 114).

Un altro strumento di trasparenza è la visita ordinaria del vescovo, al quale sono soggette «le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri che sono nell’ambito della diocesi»(can. 397 § 1). «Nella visita non si deve tralasciare – precisa il *Direttorio per ministero pastorale dei vescovi* – l’esame della *amministrazione e conservazione* della parrocchia: luoghi sacri e ornamenti liturgici, libri parrocchiali e altri beni». In tal modo, infatti, il vescovo può «valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale» (n. 222).

Proprio per la vigenza di queste norme, il principio della trasparenza verticale può ritenersi assorbito in quello di legalità, al quale sono tenuti tutti coloro che hanno parte nell’amministrazione dei beni ecclesiastici (can. 1282).

La trasparenza verticale trova la sua ragione principale nel rendere effettiva la responsabilità di vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente (can. 1276 § 1). Chi vigila esercita un potere di controllo sulle persone e sui beni ed interviene a tutela di un duplice interesse: la *tutela-protezione* delle persone giuridiche e la *necessitas vel utilitas Ecclesiae*. Sotto il primo profilo il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi evidenzia che «la necessità del superiore controllo […] non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli enti ma come *garanzia* dei medesimi, anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l’ente e chi agisce a suo nome» (*La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*). I controlli avvengono nell’interesse dell’ente, per garantirne in modo efficace l’autonomia e l’operatività anche rispetto a possibili conflitti con l’amministratore. **L’altro profilo, non alternativo al primo ma complementare, sottolinea che il compito dell’autorità è accertarsi che l’amministrazione dei beni operi sempre «in vista del bene pubblico» della Chiesa** (can. 116 § 1). In questo senso le recenti Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica affermano che «la prassi di vigilanza – secondo le modalità determinate dal diritto universale e proprio – non solo risponde al dovere di controllo proprio dei Superiori, ma costituisce un elemento imprescindibile per la natura dei beni ecclesiastici e del loro carattere pubblico, quali mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa» (n. 1.2).

La trasparenza verticale, quindi, rende possibile, o almeno facilita, l’esercizio di un controllo finalizzato alla tutela sia dell’ente sia del bene comune ecclesiale. Perché, allora, non riconoscere che, in qualche modo, gli stessi interessi possano essere perseguiti con efficacia anche tramite la trasparenza verso la comunità dei fedeli e la collettività? La conoscenza pubblica dei beni ecclesiali e del loro impiego non potrebbe costituire una modalità altrettanto efficace per il realizzarsi della *communio* e per la tutela degli stessi enti ecclesiali da possibili conflitti di interessi con i loro amministratori?

**Veniamo adesso, nel nostro discorrere, alla *trasparenza orizzontale*, ovvero alla trasparenza che attiene non ai rapporti tra gli enti e le autorità superiori preposte alla loro vigilanza quanto al rapporto tra gli enti e i fedeli, non più pensati come semplici destinatari, magari in posizione subordinata, delle loro attività, ma in condizione di sostanziale parità, in grado quindi di partecipare all’attività della amministrazione ecclesiale e di controllarne l’operato**.

Il Codice di diritto canonico è molto parco sul tema perché si limita a prescrivere che «gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare» (can. 1287, § 2). La novità di questi ultimi tempi è appunto il moltiplicarsi di norme del diritto canonico particolare che disciplinano la trasparenza economica degli enti ecclesiali nella sua dimensione orizzontale.

In Italia, proprio l’entrata in vigore dell’attuale sistema del sostentamento della Chiesa ha costituito l’occasione per riflettere sul tema. Il sistema è stato, infatti, costruito per soddisfare anche «esigenze di trasparenza e pubblicità». Si pensi all’obbligo della Conferenza Episcopale Italiana di presentare annualmente il rendiconto dell’effettiva utilizzazione delle somme percepite all’autorità statale e a pubblicarlo sull’organo della stessa Conferenza (art. 44 l. n. 22/1985), o all’impegno delle Diocesi di pubblicare il rendiconto delle somme erogate nel bollettino ufficiale e di fornirlo al Servizio diocesano perché ne promuova un’adeguata divulgazione (Determinazione della 45a Assemblea Generale della CEI, 9-12 novembre 1998).

L’Episcopato italiano, nel documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli* del 14 novembre 1988, avvertiva che alla Chiesa in Italia si aprivano «nuove opportunità» soprattutto per «una grande opera di educazione dei fedeli e una testimonianza sempre più trasparente e credibile dell’azione della Chiesa nella nostra società» (n. 10). I nostri vescovi indicano anche la strada concreta della trasparenza e credibilità della Chiesa: «A tutte le comunità […] deve essere dato conto, secondo le norme stabilite, della gestione dei beni, dei redditi, delle offerte, per rispetto alle persone e alle loro intenzioni, per garanzia di correttezza, di trasparenza e di puntualità e per educare un autentico spirito di famiglia nelle stesse comunità cristiane» (n. 16). **La trasparenza orizzontale consiste in questo render conto della consistenza e gestione dei beni temporali**.

Bisogna dar conto ai fedeli perché essi sono parte della nostra comunione, con quella pari dignità originata dal battesimo che li rende non più solo destinatari dell’azione delle diocesi o delle parrocchie ma corresponsabili e partecipi della loro azione anche economica. La gestione economica della Chiesa si caratterizza non solo e non tanto per la competenza degli operatori, quanto per «trasparenza delle gestioni, ecclesialità di stile e di metodo, coinvolgimento costante di tutta la comunità» (n. 16).

L’impegno della trasparenza è fondato su una precisa idea di Chiesa, «manifestazione concreta del mistero della **comunione** e strumento per la sua crescita», che poggia su tre pilastri: 1) il riconoscimento «a tutti i battezzati che la compongono [di] una vera **uguaglianza nella dignità**»; 2) la richiesta a ciascuno dell’«impegno della **corresponsabilità**, da vivere in termini di solidarietà non soltanto affettiva ma effettiva»; 3) la **partecipazione**, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno, «all’edificazione storica e concreta della comunità ecclesiale e assumendo con convinzione e con gioia le fatiche e gli oneri che essa comporta» (n. 11). La comunione avviene tra soggetti di pari dignità e si sviluppa come corresponsabilità e partecipazione. Il nostro sistema presuppone una Chiesa non più distinta «tra alcuni che fanno e comandano e altri che usano dei servizi da questi apprestati e ne pagano il pedaggio» (n. 11).

Vent’anni dopo i toni dei vescovi, nella lettera *Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent’anni da Sovvenire alle necessità della Chiesa*, del 2008, sembrano più decisi ma anche più amari. Il sistema del *Sovvenire*, che pure ha funzionato in gran parte dei suoi meccanismi, non è stato sufficiente ad educare le nostre comunità ad un consapevolezza adeguata a quell’idea di Chiesa. Circa la comunione, i vescovi notato che «nonostante l’attenzione riservata al tema della comunione, […] in questi vent’anni in Italia si è andata accentuando la tendenza a comportamenti individualistici», propri di chi «rifiuta di pensarsi all’interno di un gruppo, non creando relazioni e legami né sentendosi parte di un tutto» (n. 6). Un progresso nella corresponsabilità, oltretutto, «comporta, da parte dei pastori, il superamento di quella mentalità clericale e accentratrice che tende a estromettere i laici dall’elaborazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni e delle risorse», ed «esige da parte dei fedeli, in particolare dei laici, un deciso investimento dei propri talenti per il bene della comunità ecclesiale» (n. 7). Rispetto all’*obiettivo della trasparenza*, i vescovi scrivono parole dense:

«Amministrare i beni della Chiesa esige chiarezza e trasparenza. Ai fedeli che contribuiscono con le loro offerte, agli italiani che firmano per l’otto per mille, alle autorità dello Stato e all’opinione pubblica abbiamo reso conto in questi anni di come la Chiesa ha utilizzato le risorse economiche che le sono state affidate. Siamo fermamente intenzionati a continuare su questa linea, cercando, se possibile, di essere ancora più precisi e dettagliati. Nelle nostre comunità si è sviluppata infatti una mentalità gestionale più attenta e una maggiore sensibilità all’informazione contabile. Su questo fronte, tuttavia, dobbiamo ancora crescere» (n. 10).

Occorre quindi crescere sulla strada della trasparenza affinché chiunque possa conoscere in che modo l’autorità abbia provveduto al bene comune che le è affidato.

4. *Il contenuto della* *trasparenza*

*4.1 Pubblicità*

I vescovi si mostrano attenti, nell’ultimo documento citato, a definire il contenuto principale del principio della trasparenza, ovvero da una parte il dovere di pubblicare e dall’altro il diritto a conoscere il rendiconto: «ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le risorse disponibili e di quali siano le necessità concrete della parrocchia, perché sia all’altezza della sua missione» (n. 10). È facile comprendere la forza di questa affermazione. **Se la comunità ha un diritto alla conoscenza del rendiconto, la sua pubblicazione si qualifica come un atto di giustizia, non una graziosa concessione.** Parlando di un diritto a conoscere il rendiconto, i nostri vescovi hanno ritenuto meritevole della più significativa tutela l’interesse della comunità. Si tratta di un diritto non connesso a specifiche situazioni legittimanti, ma di un diritto generalizzato, proprio della comunità in quanto tale.

Nel diritto particolare di tante diocesi italiane è recepito e variamente articolato il dovere della pubblicità dei rendiconti. Solo a titolo esemplificativo:

Dalle costituzioni del *47° Sinodo della Chiesa Ambrosiana* (1995):

«Ogni ente faccia conoscere alla comunità dei fedeli il rendiconto annuale, secondo le disposizioni date dai competenti uffici di curia. Ogni ente informi i fedeli circa l’ammontare e l’utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni».

Il *Sinodo di Perugia-Città della Pieve* (2008):

«È necessario portare annualmente a conoscenza della parrocchia il bilancio delle attività economiche perché il popolo di Dio ne sia a conoscenza. La comunicazione dei dati è la prima forma di povertà»; «L’obbligo di presentare il bilancio non può essere disatteso, altrimenti si infrange la comunione ecclesiale, che non è un “vago affetto”».

Il *Direttorio diocesano per i Consigli parrocchiali* della Diocesi di Lodi (2003):

«il Consiglio parrocchiale per gli affari economici informa la comunità parrocchiale circa l’ammontare e l’utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni e sui dati del rendiconto parrocchiale esposti in maniera completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee, indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale».

Il *Vademecum per la gestione e l’amministrazione della parrocchia* della Diocesi di Novara (2013)

«*Trasparenza e corretta amministrazione*. […] È segno di trasparenza e di corresponsabilità comunicare ai fedeli il rendiconto annuale, secondo le modalità comunicate dal competente ufficio di curia, così come l’ammontare e l’utilizzo delle offerte ricevute per le particolari destinazioni».

Alcune diocesi del Sud d’Italia prescrivono che sia reso pubblico il bilancio della festa popolare e/o patronale.

Quali dati rendere pubblici? Il Codice di diritto canonico prescrive che si renda conto ai fedeli dei beni da questi offerti alla Chiesa (can. 1287 § 2). La CEI stabilisce che la Diocesi provveda a pubblicare e a diffondere il rendiconto delle somme dell’otto per mille. Comprendiamo bene che questo rendiconto non coincide con il bilancio della diocesi. E se anche si pubblicasse il bilancio della diocesi, potrebbe non aversi una rappresentazione completa della sua situazione economica se non si conoscessero anche i bilanci degli enti centrali a questa organicamente collegati. Alcune diocesi impongono che sia resa pubblica anche la consistenza patrimoniale dell’ente, ovvero «un Bilancio trasparente e veritiero (con la distinzione del Conto economico e del Bilancio patrimoniale)» (Diocesi di Novara). Il tema della completezza delle informazioni economiche andrebbe sviluppato meglio di quanto sia possibile in questa sede.

Se esiste un dovere generale di rendere pubblico il rendiconto, le sue limitazioni vanno qualificate come eccezioni. L’area del conoscibile, in particolare, può e deve essere limitata da eccezioni che tutelino interessi concorrenti. Vi è in particolare una tensione tra le esigenze di diffusione dei dati e l’esigenza di riservatezza e di tutela della buona fama. Occorre trovare un bilanciamento ragionevole tra diverse esigenze, un punto di equilibrio proporzionato agli interessi coinvolti, al tipo di procedimento e all’oggetto della decisione.

4.2 *Comprensibilità*

**Il principio della trasparenza comprende certamente l’esigenza di pubblicità, ma anche di accessibilità e di intelligibilità**. Non basta conoscere dati economici che non permettano di leggere il valore delle decisioni e delle azioni degli amministratori. La trasparenza è più che la pubblicità dei dati o degli atti, che pure ne costituisce uno degli elementi. «La pubblicità è un mero stato di fatto dell’atto, dell’organizzazione o del procedimento, mentre la trasparenza è […] chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa» (F. Manganaro). È pubblico (conoscibile), ad esempio, ma non espressione di trasparenza un rendiconto stampato su una rivista poco conosciuta o diffuso su un sito internet in periodo festivo o comunque abilmente occultato.

Alcune prescrizioni particolari colgono il problema prescrivendo che i rendiconti economici siano redatti «con chiarezza» (Conferenza Episcopale Calabra), «in modo comprensibile a tutti» (Diocesi di Roma) o «consegnati ed illustrati con le modalità più opportune» (Diocesi di Perugia). Il principio della trasparenza comprende qualcosa di più della mera pubblicazione di dati economici, perché esige che i fedeli possano accedere agli atti pubblicati e comprenderne il vero significato e la portata.

La prima questione che si pone a questo riguardo è l’*accessibilità* dei dati pubblicati e attiene al *luogo* della pubblicazione. Ad esempio, ci si può chiedere se l’impegno delle diocesi a pubblicare il rendiconto dell’erogazione delle somme dell’8 per mille nel loro bollettino ufficiale sia adeguato a favorire la loro accessibilità. Mi sembra che sia più trasparente la sua contestuale pubblicazione sui settimanali diocesani e sui siti internet istituzionali. Per quanto riguarda le parrocchie, alcune diocesi esigono «la comunicazione, a tutta la comunità, delle attività e scelte economiche, con la pubblicazione mensile del rendiconto alle porte della chiesa e nei bollettini parrocchiali» (Diocesi di Locri-Gerace) o «nelle bacheche per la libera consultazione di tutti» (Diocesi di S. Marco Argentano-Scalea). La pubblicazione deve avvenire in «un’area» che sia «accessibile a tutti, nello stesso senso in cui parliamo di pubbliche piazze» (J. Habermas).

Un secondo aspetto attiene all’opportunità che il rendiconto sia accompagnato da idonea *relazione*: l’amministrazione è trasparente solo quando siano intellegibili le scelte fatte, le opzioni scartate, le priorità perseguite. Nell’ordinamento canonico vi è l’obbligo, molto antico, della motivazione delle sentenze (can. 1611) e dei decreti singolari che contengano un decisione (can. 51). La motivazione assolve a una duplice funzione: favorisce l’accoglienza matura della decisione dell’autorità attraverso la condivisione delle sue ragioni e rende possibile una verifica del suo operato. Non mi sembra, quindi, improprio pensare che si possa, in qualche modo, estendere l’obbligo, o almeno la prassi, di **corredare i rendiconti con relazioni giustificative**. Anche in questo caso è in gioco l’opportunità di evitare ogni apparenza di arbitrarietà ed eventualmente permettere agli interessati di presentare petizioni o esprimere pareri. Il Sinodo della Chiesa di Milano dispone, in questo senso, che «gli enti centrali diocesani presentino […] ai consigli presbiterale e pastorale diocesano i loro rendiconti annuali e una relazione circa l’uso dei beni amministrati, i criteri di utilizzo del fondo comune diocesano e le iniziative di solidarietà». Anche nella comunicazione alla comunità sembra importante accompagnare la comunicazione dei dati economici con una relazione circa l’uso dei beni e i criteri di utilizzo delle risorse. La Chiesa ha bisogno di un’esplicazione comprensibile della sua amministrazione, affinché l’*imperium* sia sempre unito alla *ratio*.

In terzo luogo, **le informazioni fornite alla comunità devono essere in grado di fornire non solo dati finanziari e patrimoniali ma anche riscontri circa il lavoro apostolico e di carità finanziato**. La comunità ha bisogno di capire non solo quanto viene speso per la gestione dell’oratorio, ma anche il suo valore educativo; se sono state destinate risorse per la costituzione di un centro di ascolto, occorre in qualche modo conoscerne l’impatto sulla realtà sociale interessata. Insomma, l’affidabilità della Chiesa risulta non solo dalla completezza ed esattezza delle informazioni finanziarie fornite, ma anche dalla conoscenza del lavoro apostolico svolto, dell’impatto dell’impegno profuso sui bisogni considerati in termini materiali, spirituali, ecclesiali. Per questo è utile, come già fa il *Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa*, far conoscere anche storie di vita che possano aiutare a far comprendere l’effetto delle iniziative finanziate.

**Vi può essere una pubblicità senza trasparenza. La trasparenza economica della Chiesa richiede che il rendiconto economico sia accessibile a tutti e da tutti comprensibile nel suo vero significato**.

*4.3 Semplificazione del linguaggio*

La trasparenza esige inoltre che gli atti pubblicizzati siano redatti con un linguaggio chiaro, semplice e preciso. L’autorità governativa statale è intervenuta per promuovere la trasparenza del linguaggio attraverso l’emanazione di un *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* (1994) e di una *Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi* (2002). **Il tema della semplificazione del linguaggio amministrativo, come strumento di vera trasparenza, è poi oggetto di importanti proposte di enti pubblici e privati**.

Purtroppo la materia non sembra appassionare i cultori del diritto canonico. Eppure appartiene alla tradizione canonica il dovere da parte dell’autorità di parlare in modo chiaro. Una Decretale di Gregorio IX prescriveva che le costituzioni della Sede Apostolica non dovessero contenere nulla di oscuro o di ambiguo (X.1.2.13) e San Tommaso commentava che l’oscurità può nascondere o provocare un danno alla comunità. Il tema della chiarezza dell’informazione richiama gli aspetti etici della comunicazione, che investono qualsiasi parlante nei confronti dell’ascoltatore e certamente non esentano quanti sono investiti di una responsabilità dentro la Chiesa. L’incomprensione alimenta sempre la dipendenza dai vari “esperti” e ostacola la matura accoglienza delle decisioni dell’autorità.

È da tutti comprensibile un rendiconto parrocchiale che parli di «offerte manuali»? Quante volte abbiamo partecipato (e forse subito) esposizioni molto sofisticate di dati economici rimasti però cocciutamente oscuri?

C’è chi ha parlato di una «opacità della trasparenza» (E. Carloni), dovuta alla pubblicazione di informazioni incomprensibili.

La *perspicuitas* del linguaggio consiste nella sua comprensibilità da parte dei destinatari. **Il linguaggio deve essere adatto ai più semplici, e quindi *chiaro,* cioè facilmente comprensibile e privo di equivoci; *semplice*, cioè conciso ed esente da tecnicismi e arcaismi superflui; *preciso*, cioè privo di indeterminatezze.**

*4.4 Promozione della partecipazione*

La Conferenza Episcopale Calabra ha opportunamente affermato che «la trasparenza è testimonianza ed educazione alla partecipazione». La pubblicazione dei rendiconti economici promuove la partecipazione, è come una chiamata al coinvolgimento dei fedeli, una *porta aperta* che sollecita a entrare, in qualche modo, nei processi decisionali.

Non si tratta, naturalmente di sottrarre la responsabilità dell’amministrazione a chi «regge immediatamente la persona [giuridica] cui gli stessi beni appartengono» (can. 1279 § 1), ma di far sì che questi non veda «nei fedeli dei meri destinatari della propria attività, dei soggetti tenuti passivamente ad attendere le sue determinazioni, ma deve il più possibile interessarli, coinvolgerli, renderli partecipi di esse. Quanto più l’autorità farà proprio questo atteggiamento, tanto più si svilupperà quel senso di solidarietà, di unità di intenti, di reciproca considerazione che costituisce la base per un vero spirito comunitario» (P. Moneta).

La pubblicazioni del rendiconto rende possibile, o almeno facilita l’esercizio da parte dei fedeli del loro diritto di presentare *petizioni* (can. 212 § 2) e di esprimere *opinioni* (can. 212 § 2). Queste, infatti, sono sempre condizionati dalla conoscenza delle scelte economiche degli enti della Chiesa. «La conoscibilità dell’attività amministrativa è un presupposto imprescindibile per rendere praticabili forme più impegnative di intervento da parte di chi, pur non essendo destinatario del provvedimento, sia comunque portatore di interessi rilevanti nella materia trattata e desideri far presente all’autorità sia notizie obiettive, sia istanze soggettive, per contribuire a far acquisire una conoscenza più accurata della situazione di fatto e delle esigenze della comunità» (I. Zuanazzi). I fedeli potranno allora sentirsi liberi di denunciare una gestione dei beni ecclesiastici che ritengano incompatibile con la povertà evangelica, o segnalare la necessità di creare un’opera di carità in una determinata zona urbana, oppure l’urgenza di iniziare lavori di mantenimento in una chiesa.

La partecipazione dei fedeli si esprime molto spesso nel dare *consigli*: molti dei presenti sono sicuramente coinvolti nei consigli per gli affari economici diocesani e parrocchiali, mentre gli incaricati diocesani del *Sovvenire* sono chiamati a esprimere un parere in sede di approvazione del rendiconto diocesano di assegnazione delle somme dell’8 per mille. «Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti all’obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione» (can. 127 § 3). La prescrizione di offrire sinceramente (*sincere*) il proprio convincimento esclude la legittimità giuridica e morale di un qualsiasi comportamento contrario: «si pensi, per esempio, al caso in cui taluno, richiesto del parere, taccia deliberatamente circostanze a lui note dalle quali possa derivare o, di fatto, derivi un danno, oppure al caso in cui taluno dia il consenso, pur sapendo che dall’atto del superiore deriverà un danno, oppure al caso in cui non si intervenga deliberatamente alla riunione, facendo mancare il numero minimo per la sua validità» (A. Perlasca).

Condizione fondamentale per esercitare il diritto-dovere di consigliare i pastori è che quanti sono richiesti di un parere o di un consenso siano informati in modo preciso e completo del contenuto dell’atto economico per il quale si chiede il parere o il consenso. Altrimenti sarebbe privo di reale significato l’intervento dei consiglieri. Per questo, le riunioni degli organismi devono essere indette e comunicate per tempo, indicando con precisione l’ordine del giorno. È necessario soprattutto che i consiglieri conoscano tutte le notizie utili per il formarsi di un motivato convincimento. Prescrive al riguardo il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, al can. 934 § 3: «A coloro a cui viene richiesto il consenso o il consiglio, l’autorità che necessita del consenso o del consiglio deve fornire le necessarie informazioni e tutelare in ogni modo la loro libera manifestazione di pensiero». Non esiste una norma analoga nel Codice di Diritto Canonico latino ma penso che possa ricavarsi dall’ordinamento canonico. Per non svuotare di significato la partecipazione ai consigli, è necessario permettere l’accesso agli atti riguardanti gli ordini del giorno. Per questa via, forse, potrebbe essere argomentata l’esistenza di un, seppure limitato, diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione ecclesiale.

L’obiettivo è rendere concretamente operante il principio di corresponsabilità nel governo del popolo di Dio e nell’amministrazione dei beni. La decisione delle autorità ecclesiali, infatti, può «trovare una sua più compiuta e consapevole realizzazione se giunge al termine di un cammino di condivisione, di comune riflessione, di valorizzazione delle diverse competenze, di confronto dialettico tra vari organi o soggetti» (P. Moneta).

Il dovere della trasparenza soddisfa anche l’interesse al coinvolgimento, alla partecipazione della comunità ecclesiale nella gestione dei beni temporali.

*Conclusione*

Abbiamo considerato all’inizio di questa relazione alcuni modelli di povertà, di libertà dai beni materiali. Possiamo adesso aggiungere che la trasparenza della Chiesa è anch’essa una forma di povertà. Il Sinodo di Roma, concluso da San Giovanni Paolo II nel 1993, insegna che «la gestione trasparente, equa ed esemplare dei beni e dei servizi che la Diocesi, le parrocchie e le diverse comunità possiedono e utilizzano è testimonianza dell’impegno di povertà e di giustizia dell’intera comunità cristiana».

Uno dei padri del sistema del *Sovvenire*, il card. Attilio Nicora, ha affermato: «Il nuovo sistema […] non è soltanto né principalmente un meccanismo burocratico. È stato invece pensato affinché potesse favorire una riconsiderazione complessiva di stile, metodi e forme dell’amministrazione delle risorse della Chiesa. Anche questo – la Chiesa lo sa perfettamente – è condizione di quella credibilità che sola può generare consenso. In altri termini: trasparenti per essere credibili, credibili per essere liberamente scelti dai contribuenti».

Credibili dobbiamo esserlo soprattutto per poter corrispondere alla carità dei fedeli e all’amore di Dio, «unica fonte di ogni dono perfetto».